

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 5

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 31 gennaio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni - Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002.



DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni - Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio regionale";

Visto il regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca disposizioni di applicazione del predetto regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, rep. atti n. 20/CU, recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002";

Vista la nota n. DGISAN 0041401-P-10/10/2013, con la quale viene comunicato di non applicare il secondo trattino della lettera f), comma 2.2, dell'art. 13 delle linee guida soprarichiamate;

Ritenuto di dover dare attuazione all'Accordo sopra citato come supporto operativo per gli operatori del settore e per l'autorità competente regionale e territoriale per regolare uniformemente sull'intero territorio regionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento

di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una armonica ed univoca applicazione nel territorio regionale del regolamento CE n. 1069/2009, è adottato l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, rep. atti n. 20/CU, recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002" di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I dipartimenti veterinari dell'Aziende sanitarie provinciali della Sicilia sono delegati ad inserire, in conformità dell'art. 47 del regolamento CE n. 1069/2009, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.) ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del medesimo regolamento.

Art. 3

L'Accordo Stato-Regioni soprarichiamato è scaricabile dal sito della Conferenza Stato-Regioni www.statoregioni.it e dal sito istituzionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico seguendo il percorso: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Sanitaanimale.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito ufficiale del DASOE e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 dicembre 2013.

BORSELLINO

Allegato A

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO CE N. 1069/2009
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 21 OTTOBRE 2009 RECANTE NORME SANITARIE
RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI
AL CONSUMO UMANO E CHE ABROGA
IL REGOLAMENTO CE N. 1774/2002

Art. 1

Riconoscimento degli stabilimenti

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all' "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento CE n. 1069/2009" (tabella A).

2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento CE n. 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.

3. La procedura di riconoscimento sotto riportata è conforme a quanto previsto all'art. 44 del regolamento CE n. 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.

4. Al fine di garantire un'armonica e univoca gestione nel territorio regionale delle istruttorie relative al riconoscimento degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale (SOA) e che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento CE n. 1069/2009, vengono di seguito specificate le procedure per:

- 1) Il riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione;
- 2) La voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento;
- 3) L'estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
- 4) La sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività;
- 5) Le variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
- 6) Le variazioni del legale rappresentante, della ragione sociale o denominazione, o della sede legale dell'impresa.

Le istanze di riconoscimento, di voltura e di estensione dello stesso, devono essere presentate dai responsabili degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento CE n. 1069/2009 in duplice copia, di cui una in bollo, e indirizzate all'Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per il tramite del dipartimento di prevenzione veterinaria - servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (S.I.A.P.Z.) dell'Azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) competente per territorio, utilizzando la modulistica allegata.

Per le procedure di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, le comunicazioni devono essere presentate dai responsabili delle imprese che trattano sottoprodotti di origine animale in duplice copia, in carta semplice, con le stesse modalità sopra riportate e sempre secondo la modulistica allegata.

Tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011, inerente la documentazione antimafia, le A.S.P. dovranno acquisire d'ufficio, tramite la Prefettura della stessa provincia, la comunicazione antimafia relativa ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto. Non è più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.

Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

1. Riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione

Un nuovo stabilimento può avviare l'attività solamente a seguito di un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo dopo un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'A.S.P. competente per territorio.

La richiesta di riconoscimento deve essere avanzata dal responsabile dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale tramite istanza, come da modello allegato (mod. A1), corredata della documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il S.I.A.P.Z. della A.S.P.:

- a) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento possiede i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione vigente, il dirigente del servizio trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

- nulla-osta al riconoscimento condizionato (mod. B1);
- istanza in bollo dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale, con n. 3 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di relazione tecnico-descrittiva, mod. A7, ricevuta del versa-

mento dell'importo relativo al riconoscimento, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuto il fascicolo, il servizio competente dell'Assessorato regionale della salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione pervenuta;
- b) inserisce lo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I. (Sistema integrato per gli scambi e le importazioni), generando l'approval number dello stabilimento;
- c) emette il decreto di riconoscimento in via condizionata dello stabilimento con allegata planimetria dell'impianto debitamente vidimata;
- d) trasmette n. 2 copie del decreto all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale, la quale può in tal modo iniziare l'attività.

All'avvio dell'attività produttiva, lo stabilimento dovrà essere munito di Piano di autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, che dovrà risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Entro tre mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato il S.I.A.P.Z. dell'A.S.P. competente per territorio effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento in attività, verificando la corretta implementazione del piano di autocontrollo predisposto dall'operatore dei sottoprodotti di origine animale. Nel caso in cui gli eventuali interventi correttivi e i relativi tempi di adeguamento prescritti dall'A.S.P. rendano necessaria la proroga del riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale i sei mesi, dovrà esserne data contestuale comunicazione alla Regione.

Successivamente all'esito favorevole del sopralluogo presso lo stabilimento, effettuato entro i termini di scadenza del riconoscimento condizionato, il S.I.A.P.Z. territorialmente competente trasmette all'Assessorato regionale della salute il nulla-osta al rilascio del riconoscimento definitivo come da modello allegato (mod. B2).

Ricevuta la documentazione, l'Assessorato regionale della salute:

- a) aggiorna i dati dello stabilimento nel sistema S.INTE.S.I., convertendo lo stato del riconoscimento da condizionato a definitivo;
- b) emette il decreto di riconoscimento definitivo, trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.

2. Voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento già riconosciuto

Nel caso in cui subentri una nuova impresa che tratta sottoprodotti di origine animale nella gestione di uno stabilimento, il nuovo titolare o rappresentante legale dovrà avanzare istanza di voltura dell'atto di riconoscimento, come da modello allegato (mod. A2), corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di voltura il S.I.A.P.Z. dell'A.S.P.:

- a) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) se lo ritiene necessario effettua una visita in loco;
- c) trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

- nulla-osta alla voltura (mod. B3);
- istanza in bollo dell'impresa alimentare, con mod. A7, ricevuta del versamento dell'importo relativo al subentro, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuta la documentazione, il servizio competente dell'Assessorato regionale della salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata all'istanza;
- b) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- c) emette il decreto di voltura trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.

L'impresa subentrante può continuare l'attività lavorativa e commerciale dello stabilimento fin dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva

Qualora in uno stabilimento, a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, vengano sostituite o aggiunte

tipologie di categoria e/o di attività produttive, il titolare dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale deve richiedere l'aggiornamento del riconoscimento tramite istanza, come da modello allegato (mod. A3), corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di estensione del decreto di riconoscimento, il S.I.A.P.Z. della A.S.P.:

- a) Verifica la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list, verificando la corretta implementazione del nuovo piano di autocontrollo adeguato alle modifiche apportate al ciclo produttivo.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, il dirigente del servizio trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

- il nulla-osta alla estensione del riconoscimento (mod. B3);
- l'istanza in bollo dell'impresa alimentare, con n. 3 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva, mod. A7, ricevuta del versamento relativa all'estensione, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuto il fascicolo l'Assessorato regionale della salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione pervenuta;
- b) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- c) emette il decreto di estensione del riconoscimento trasmettendolo, con allegata planimetria aggiornata dell'impianto debitamente vidimata, all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.

4. *Sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività*

La sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività di uno stabilimento deve essere comunicata, come da modello allegato (mod. A4), da parte dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale all'A.S.P. competente per territorio.

Il Servizio I.A.P.Z. dell'A.S.P., riscontrando la comunicazione della ditta, invia la pertinente documentazione, come da allegato mod. B4, al servizio competente dell'Assessorato regionale della salute, il quale:

- a) provvede ad aggiornare lo stato del riconoscimento dello stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- b) emette il conseguenziale decreto di sospensione o di revoca del riconoscimento trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.

5. *Variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva*

Nel caso in cui nello stabilimento vengano effettuati interventi di modifica strutturale e/o impiantistica e/o di lavorazione senza che tuttavia vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività produttive, il titolare dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale deve comunicare le variazioni apportate utilizzando il modello allegato (mod. A5), trasmettendo la documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della comunicazione dell'impresa, il S.I.A.P.Z. dell'A.S.P.:

- a) verifica la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla comunicazione, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list, verificando la corretta implementazione del nuovo piano di autocontrollo adeguato alle modifiche apportate al ciclo produttivo.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, il dirigente del servizio trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

- la comunicazione di variazione strutturale (mod. B5);

- l'istanza in originale dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale, con n. 3 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva e mod. A7.

Ricevuto il fascicolo, il servizio competente dell'Assessorato regionale della salute:

- a) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- b) emette il provvedimento di presa d'atto delle variazioni strutturali trasmettendolo, con l'allegata planimetria aggiornata dell'impianto debitamente vidimata, all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.

6. *Variazioni del legale rappresentante, o della ragione sociale o denominazione dell'impresa, o della sede legale*

In caso di variazioni del legale rappresentante o della ragione sociale o denominazione dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale, o in caso di cambio della sede legale, l'impresa è tenuta a darne comunicazione come da modello allegato (mod. A6).

Il S.I.A.P.Z. dell'A.S.P., dopo avere effettuato le verifiche del caso, inoltra la pertinente documentazione, come da allegato mod. B6, al servizio competente dell'Assessorato regionale della salute, il quale:

- a) provvede ad apportare gli eventuali aggiornamenti nel sistema S.INTE.S.I.;
- b) emette il conseguenziale provvedimento di presa d'atto delle variazioni sopravvenute e lo trasmette all'A.S.P. competente.

7. *L'atto di riconoscimento deve specificare almeno:*

- a) le attività esercitate conformemente all'art. 24 del regolamento CE n. 1069/2009;
- b) la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.);
- c) la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento CE n. 1069/2009;
- d) il numero di riconoscimento.

Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

- a) permanentemente, in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
- b) temporaneamente, in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
 - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
 - altre circostanze straordinarie non previste.

8. *Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7 previsti dall'allegato IV, capo III, del regolamento UE n. 142/2011, devono essere sottoposti a convalida, da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte allegato XVI, capo I, sezione II, del regolamento UE n. 142/2011.*

9. *Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del regolamento CE n. 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.*

Art. 2

Registrazione degli stabilimenti

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento CE n. 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 o del regolamento CE n. 853/2004. Si rimanda alla tabella B "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23".

2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.

3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2 del regolamento CE n. 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.

4. L'operatore, ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento, effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, secondo le procedure previste dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e sue modifiche ed integrazioni - Segnalazione certificata inizio attività (SCIA), presso lo Sportello unico attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede l'attività o in cui è residente utilizzando il modello C1 o il modello C2 per le ditte di trasporto.

5. Il Dipartimento di prevenzione veterinario dell'A.S.P., quale Autorità competente delegata per la registrazione, è il soggetto deputato a ricevere la notifica (SCIA) dal SUAP del comune e ad assegnare all'operatore il numero ufficiale di identificazione (approval number) generato dal Sistema S.INT.E.S.I.

Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiara che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal regolamento CE n. 1069/2009 e dal regolamento UE n. 142/2011.

L'operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica descrittiva e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria e la relazione tecnica non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.

Sarà cura del SUAP trasmettere copia della notifica protocollata, al dipartimento di prevenzione veterinario - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (S.I.A.P.Z.) dell'A.S.P. competente per territorio, unitamente alla relazione tecnica descrittiva e alla planimetria.

Il Dipartimento prevenzione veterinario - S.I.A.P.Z. dell'A.S.P., ricevuta la notifica da parte del SUAP, provvede a generare nel Sistema S.INT.E.S.I. il numero ufficiale di identificazione (approval number) e a trasmetterlo tempestivamente al SUAP per la successiva comunicazione all'operatore.

L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica (SCIA) e al ricevimento da parte del SUAP del numero ufficiale di identificazione (approval number).

6. I Dipartimenti di prevenzione veterinari delle A.S.P. verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica (SCIA), comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento CE n. 1069/2009 e dal regolamento UE n. 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le A.S.P. procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 1069/2009, deve essere inserito, in conformità all'art. 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INT.E.S.I.), a cura delle A.S.P. delegate con il presente provvedimento.

8. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

Art. 3

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento CE n. 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:

a) incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133 attuazione della direttiva n. 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti.

b) discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

c) gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del regolamento CE n. 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescri-

zioni di tale regolamento. Qualora nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;

d) impianti di biogas e compostaggio annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al D.M. 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;

e) impianti di biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'art. 10, lettera p), del regolamento CE n. 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'art. 10, lettera f), del regolamento CE n. 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento CE n. 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;

f) impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte provenienti dal medesimo impianto.

2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2, dell'art. 23, del regolamento CE n. 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca dati nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

3. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.

4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, l'Assessorato regionale della salute può autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. In tal caso l'Assessorato regionale della salute detiene un anagrafe locale di tali contenitori e trasmette annualmente l'aggiornamento al Ministero della salute.

4.1. I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.

4.2. Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'A.S.P. territorialmente competente.

4.3. Il responsabile gestionale:

— detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 1069/2009;

— applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Art. 4

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esser garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni

climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

Art. 5

Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.

2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.

3. L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore), qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (modelli D ed E).

4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.

5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.

6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati.

7. Le A.S.P. della Sicilia per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Dipartimento di prevenzione veterinario competente, possono consentire, in deroga al comma 5 e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.

8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'A.S.P., se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo art. 7;

b) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro (mod. E).

9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'allegato VIII, capo I, sezione 2 del regolamento UE n. 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. È previsto un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida al fine di consentire l'adeguamento dei mezzi di trasporto alle condizioni previste.

10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all'art. 8, lettera c), del regolamento CE n. 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'art. 35, lettera a), punto ii) del regolamento CE n. 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.

11. Le A.S.P. della Sicilia per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Dipartimento di prevenzione veterinario competente, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo II del regolamento UE n. 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato

direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte dell'Azienda A.S.P. competente per il controllo delle TSE.

12. Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal D.M. del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", non è soggetto a registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall'articolo 20 del D.M. 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.

13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:

a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;

b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgondo.

14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:

a) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento CE n. 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento CE n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;

b) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento CE n. 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. n. 20158-P-11/11/2010):

— consegnate non alla rinfusa;

— trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;

— mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;

— adeguatamente imballate;

c) latte o siero di latte di cat. 3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'allegato X, capo 11, sezione IV, parte II del regolamento CE n. 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 o registrato ai sensi del regolamento CE n. 852/2004, alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.

15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del regolamento CE n. 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche.

16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del regolamento CE n. 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento CE n. 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuati in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

Art. 6

Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili

1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell'art. 2 delle presenti linee guida, deve comunicare al servizio veterinario dell'A.S.P. competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli c/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.

2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 6 del presente documento.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:

a) modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;

b) la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;

c) la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;

d) la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;

e) l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

4. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'art. 5 punto 14 delle presenti linee guida.

5. Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4 marzo 2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).

Art. 7

Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili

1. Il servizio veterinario dell'A.S.P., ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.

2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle A.S.P. per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e dell'A.S.P. di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa A.S.P., sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel regolamento UE n. 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'A.S.P. competente.

3.1. La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.

4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.

4.1. Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.

5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.

6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di:

a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento CE n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'allegato VIII, capo II del regolamento UE n. 142/2011.

b) mangimi composti, di cui all'articolo 4 del regolamento CE n. 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;

c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento UE n. 142/2011.

Art. 8

Documento commerciale

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III del regolamento UE n. 142/2011.

Per accertate esigenze locali nell'ambito del territorio della Regione siciliana, è autorizzato, per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (modello D). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute. In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento UE n. 142/2011).

6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.

7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:

a) spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale;

b) prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale;

c) mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento CE n. 767/2009.

8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento CE n. 767/2009.

9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte 11, sezione 4, capo 11, allegato X del regolamento CE n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.

10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al

successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento CE n. 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.

Art. 9

Rintracciabilità/Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento CE n. 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.

2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.

3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

3.1. il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;

3.2. il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:

a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;

b) il proponente detenga il registro;

c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, (estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

c) il destinatario detenga il registro;

d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'A.S.P. competente sull'impianto di transito;

b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel capo IV, sezione 1 dell'allegato VIII del regolamento UE n. 142/2011.

5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

Art. 10

Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:

1.1. in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento UE n. 142/2011;

1.2. in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;

1.3. in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del regolamento UE n. 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;

1.4. in una discarica autorizzata, come previsto dal D.M. del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.

1.5. in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del regolamento CE n. 1069/2009;

1.6. in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del regolamento CE n. 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento CE n. 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;

1.7. in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del regolamento CE n. 1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del regolamento UE n. 142/2011.

Art. 11

Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione europea)

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento UE n. 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del regolamento UE n. 142/2011.

3. Il regolamento CE n. 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del regolamento CE n. 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2009 rep. atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere copersi, se necessario, con idoneo disinfettante.

4. I regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata

oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 853/2004.

Art. 12

Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) regolamento CE n. 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.

Art. 13

Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati

1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti

1.1. Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle sezioni XIV e XV dell'allegato III al regolamento CE n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

1.2. Le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:

a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'art. 8 del presente documento;

1.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;

1.4. è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. N 18497-p del 19 giugno 2009;

1.5. è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;

b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;

1.6. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento CE n. 853/2004;

1.7. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h) o lettera i) del regolamento CE n. 1069/2009;

1.8. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento CE n. 1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del regolamento UE n. 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del capo V dell'allegato XIII al regolamento UE n. 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).

1.9. Tuttavia, in conformità al punto C.3 del capo V dell'allegato XIII al regolamento n. 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura

e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

1.10. Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

2. Fertilizzanti organici ed ammendanti

2.1. I prodotti derivati, originati da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del regolamento CE n. 1069/2009.

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento CE n. 1069/2009;

b) le aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3, punto 6, lettere a) e b) del regolamento CE n. 1069/2009) che intendono utilizzare fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere inserite in uno specifico elenco in formato elettronico tenuto dall'A.S.P. territorialmente competente che riporti:

- codice aziendale;
- identificativo fiscale;
- specie allevata;

tipologia del fertilizzante organico e/o dell'ammendante utilizzato;

c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.

2.2. La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'art. 32 del regolamento CE n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'allegato XI del regolamento UE n. 142/2011.

In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;

b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food.

c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;

d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'allegato XI, capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del regolamento UE n. 142/2011.

e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzante organico o ammendanti/per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";

f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (allegato XI, capo II, sez. 1, punto 4, lettera a) del regolamento UE n. 142/2011);

g) l'obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'allegato I, punto 14.

h) l'obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all'allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del regolamento UE n. 142/2011.

2.3. In conformità dell'allegato VIII, capo IV, sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte

e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:

- a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b) la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio.

Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.

2.4. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo possono essere:

- a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento CE n. 1069/2009, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 7 aprile 2006;
- b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente documento;
- c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'art. 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento CE n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi delle normative ambientale;
- d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;
- e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall'allegato VIII, capo II, punto 2 (xiii) del regolamento UE n. 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro;
- g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento CE n. 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 7 aprile 2006.

Art. 14

Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dell'art. 16 del regolamento CE n. 1069/2009

1. In attuazione dell'art. 16, lettera c) del regolamento CE n. 1069/2009, devono essere registrati:

1.1. Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del regolamento CE n. 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1.

1.2. Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del regolamento CE n. 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui allegato VI, capo II del regolamento UE n. 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte dell'A.S.P. territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del regolamento CE n. 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del regolamento CE n. 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'allegato VI, capo 1 del regolamento UE n. 142/2011.

2.1. L'A.S.P. competente per territorio stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;

— le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2. Annualmente le A.S.P. trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.

Art. 15

Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12,13,14 e 21 del regolamento CE n. 1069/2009

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1. In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE n. 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

- a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri che verranno fissati con successivo provvedimento di questo Assessorato;
- b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
 - autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del servizio veterinario dell'A.S.P. territorialmente competente;
 - copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
 - certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2. Sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010.

2. Zone isolate

2.1. In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che si sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del regolamento CE n. 1069/2009.

2.2. Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi.

2.3. Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dall'Assessorato regionale della salute, su proposta del servizio veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4. L'autorità sanitaria locale (sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso.

2.5. L'Assessorato regionale della salute comunica al Ministero della salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6. I servizi veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'allegato XVI del regolamento n. 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi

3.1. In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE n. 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva

4.1. In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del regolamento CE n. 1069/2009, in caso di insorgenza di una malattia sogget-

ta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento CE n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali

5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'allegato VI del regolamento n. 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni

6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.

Art. 16

Periodo transitorio

È previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1) entro 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa;

2) entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente documento, per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente regolamento CE n. 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome in data 1 luglio 2004;

3) entro 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).

Tabella A

Stabilimenti/Impianti riconosciuti ai sensi art. 24 del regolamento

Trasformazione, secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi

Incenerimento e co-incenerimento, diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE

Combustione, di sottoprodotti e prodotti derivati

Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, (ex impianti tecnici)

Compostaggio e biogas

Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito), mediante operazioni di:

- Selezione
- Taglio
- Refrigerazione
- Congelamento
- Salatura

Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianto di transito)

Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:

- Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o co-incenerimento
- Usati come combustibile
- Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento CE n. 183/2005)
- Usati come fertilizzanti organici o ammendati (escluso il magazzino nel luogo di diretta applicazione)

Tabella B

Impianti/attività registrati ai sensi art. 23 del regolamento

Trasporto

Oleochimico

Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali:

- Concerie
- Attività di tassedemia
- Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini
- Lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
- Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)

Uso di prodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)

Centri di raccolta, definiti all'allegato I, punto 53 del regolamento CE n. 142/2011

Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)

Immissione in commercio (intermediari)

Mod. A1

Istanza riconoscimento



per tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Dipartimento di prevenzione veterinario
Servizio igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 - stabilimento di nuova attivazione.**

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
cittadinanza sesso (M/F)
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP
tel. fax e-mail

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:
 legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:
con sede nel comune di: prov.
via/piazza n. CAP
tel. fax partita I.V.A.
e-mail pec n. iscriz. registro
imprese C.C.I.A.A. di

CHIEDE

il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del regolamento CE n. 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni, per lo stabilimento sito nel comune di:
prov. via/piazza/c.da n.
CAP destinato allo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

A tal fine allega:

- a) scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
- b) planimetria in n. 3 copie dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei servizi igienici, rete idrica e scarichi, e lo sviluppo delle linee di produzione, datata e firmata da tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;

- c) relazione tecnico-descrittiva in n. 2 copie dei locali degli impianti, delle attrezzature e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al mod. A8;
- e) certificato di agibilità della struttura;
- f) giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano rilasciato dalla A.S.P.;
- g) autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- h) autodichiarazione comunicazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 secondo il modello scaricabile dal sito www.prefettura.it;
- i) ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento dello stabilimento;
- l) marca da bollo del valore corrente;
- e altresì,

DICHIARA

— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

.....

Mod. A2*Istanza voltura/subentro*

Marca
da bollo
di valore
corrente

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria

per tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Dipartimento di prevenzione veterinario
Servizio igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

OGGETTO: **Istanza ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 di voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale.**

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
cittadinanza sesso (M/F)
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP
tel. fax e-mail

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:
 legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:
con sede nel comune di: prov.
via/piazza n. CAP
tel. fax partita I.V.A.
e-mail pec n. iscriz. registro
imprese C.C.I.A.A. di

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel comune di:

..... prov.
via/piazza/c.da n. CAP
riconosciuto con approval number per lo svolgimento
delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività
e prodotti (mod. A7), la voltura dell'atto di riconoscimento
n. del
da (vecchia denominazione)
a (nuova denominazione)

A tal fine allega:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (mod. A8);
- b) atto notarile o altra documentazione comprovante il passaggio o cessione o disponibilità dell'unità produttiva oggetto del riconoscimento;
- c) autorizzazione allo scarico volturata o istanza presentata;
- d) autodichiarazione comunicazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 secondo il modello scaricabile dal sito www.prefettura.it;
- e) ricevuta del versamento dell'importo relativo alla voltura del riconoscimento;
- f) marca da bollo del valore corrente;
- e altresì,

DICHIARA

— di non avere apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione presso lo stabilimento oggetto di subentro;

— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

.....

Mod. A3*Istanza estensione riconoscimento*

Marca
da bollo
di valore
corrente

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria

per tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Dipartimento di prevenzione veterinario
Servizio igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

OGGETTO: **Istanza di estensione del riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta.**

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
cittadinanza sesso (M/F)
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP
tel. fax e-mail

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:
 legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:
con sede nel comune di: prov.
via/piazza n. CAP
tel. fax partita I.V.A.
e-mail pec n. iscriz. registro
imprese C.C.I.A.A. di

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel comune di:

..... prov.
via/piazza/c.da n. CAP
riconosciuto con approval number l'estensione del
l'atto di riconoscimento n.
del per lo svolgimento delle attività riportate nella
scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

A tal fine allega:

- a) scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7)

- b) planimetria in n. 3 copie dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei servizi igienici, rete idrica e scarichi, e lo sviluppo delle linee di produzione, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- c) relazione tecnico-descrittiva in n. 2 copie degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (mod. A8) relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento (solo in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione relativa al riconoscimento in atto);
- e) certificato di agilità (in caso di ampliamento della superficie);
- f) ricevuta del versamento dell'importo relativo all'estensione del riconoscimento dello stabilimento;
- g) marca da bollo del valore corrente;
- e altresì,

DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Mod. A4

Comunicazione sospensione/cessazione

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria

per tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Dipartimento di prevenzione veterinario
Servizio igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

OGGETTO: **Comunicazione ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività.**

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale: legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:

con sede nel comune di: prov.

via/piazza n. CAP

tel. fax partita I.V.A.

e-mail pec

responsabile dello stabilimento sito nel comune di:

..... prov.

via/piazza/c.da n. CAP

riconosciuto con approval number

COMUNICA

- di avere sospeso a far data dal l'attività relativa alle seguenti produzioni:

1)

2)

3)

Lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente la ripresa dell'attività.

- di avere cessato definitivamente l'attività relativa alle seguenti produzioni:

1)

2)

3)

- di aver cessato definitivamente tutte le linee di produzione e pertanto richiede la revoca del provvedimento di riconoscimento n. del

Data

Firma

Mod. A5

Comunicazione variazioni strutturali

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria

per tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Dipartimento di prevenzione veterinario
Servizio igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

OGGETTO: **Comunicazione ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 di variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta.**

Il sottoscritto:

Cognome nome

luogo di nascita data di nascita

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale: legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:

con sede nel comune di: prov.

via/piazza n. CAP

tel. fax partita I.V.A.

e-mail pec n. iscriz. registro

imprese C.C.I.A.A. di

responsabile dello stabilimento sito nel comune di:

..... prov.

via/piazza/c.da n. CAP

riconosciuto con approval number per lo svolgimento

delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

COMUNICA

che allo stabilimento sono state apportate variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva rispetto a quelle previste dal decreto di riconoscimento.

A tal fine allega:

- a) scheda aggiornata di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
- b) planimetria in 3 copie dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei servizi igienici, rete idrica e scarichi, e lo sviluppo delle linee di produzione, datata e firmata da tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- c) relazione tecnico-descrittiva in 2 copie degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata da tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- d) certificato di agibilità (in caso di ampliamento della superficie);
- e) e altresì,

DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Mod. A6
Variazione legale rappresentante / ragione sociale / denominazione / sede legale

Alla Regione siciliana
 Assessorato della salute
 DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria

per tramite della Azienda sanitaria provinciale di
 Dipartimento di prevenzione veterinario
 Servizio igiene degli allevamenti
 e delle produzioni zootecniche

OGGETTO: **Comunicazione ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 di variazione di legale rappresentante / ragione sociale o denominazione / di cambio della sede legale dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.**

Il sottoscritto:
 Cognome nome
 luogo di nascita data di nascita

COMUNICA

- di essere il nuovo rappresentante legale dell'impresa alimentare;
 la seguente variazione di ragione sociale / denominazione / sede legale dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale, di cui è titolare o legale rappresentante:

Ragione sociale:

con sede nel comune di: prov.
 via/piazza n. CAP
 tel. fax e-mail pec

responsabile dello stabilimento sito nel comune di: prov.
 via/piazza/c.da n. CAP
 già riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 con approval number

DICHIARA

- di avere comunicato la variazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di: senza alcuna variazione di n. di partita I.V.A.;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Allega:

- fotocopia di un documento di identità;
- autodichiarazione comunicazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 secondo il modello scaricabile dal sito www.prefettura.it.

Data

Firma

Mod. A7
 Scheda tecnica stabilimento

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

REGOLAMENTO CE N. 1069/2009
SCHEDA DI RILEVAZIONE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E PRODOTTI

Impresa che tratta sottoprodotti di origine animale stabilimento sito nel comune di prov. via/piazza/contrada n. CAP

istanza/comunicazione di:

- riconoscimento stabilimento di nuova attivazione;
 voltura o subentro del riconoscimento in stabilimento già riconosciuto;
 estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
 variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva.

Sez.	Settore	Categoria	Attività	Prodotti
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie (art. 24 (1) (h))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di O.A. (art. 24 (1) (i))			
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati (art. 24 (1) (j))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento <input type="checkbox"/> Co-incenerimento <input type="checkbox"/> Combustione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

Sez.	Settore	Categoria	Attività	Prodotti
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Metodi standard <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne, piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Altri soa non trasformati
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Metodi alternativi <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo-meccanica di biocombustibile	
VI	<input type="checkbox"/> Biogas	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente	
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti	
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

Data

Firma

Mod. A8**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP

Nella qualità di:

 titolare dell'omonima ditta/impresa individuale;
 legale rappresentante della società/ditta/ente:
Ragione sociale:
partita I.V.A. codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;**DICHIARA**

- che la ditta è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della prov. di: al n. dal
- che per lo stabilimento della stessa ditta sito nel comune di: via/piazza/c.da n. CAP
- dispone di certificato di agibilità rilasciato dal comune di prot. n. del (solo in assenza di certificato allegato);

- ha presentato istanza di certificato di agibilità prot. n. del e non ha ricevuto comunicazioni interruttrive entro i termini previsti dalla legge;
- dispone di autorizzazione allo scarico delle acque reflue prot. n. del: (solo in assenza di certificato allegato);
- ha presentato SCIA per scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche al comune di prot. n. del
- dispone di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni rilasciata da, con prot. n. del
- non dà luogo ad emissioni significative in atmosfera;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Allega: fotocopia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Mod. B1*Nulla-osta riconoscimento condizionato*

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

*Alla Regione siciliana,
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria*

OGGETTO: **Riconoscimento condizionato ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 - stabilimento della ditta**

Il dirigente del servizio

Vista l'istanza presentata dall'impresa alimentare del prot. n. del per il riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, dello stabilimento sito nel comune di: prov. via/piazza/c.da n. CAP

Vista la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza;

Avviate le procedure di verifica dei requisiti autodichiarati secondo le modalità previste dalla legge;

Visti in particolare gli elaborati grafici e la relazione tecnico-descrittiva;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data dal dirigente veterinario dr./dr.ssa che attesta che lo stabilimento possiede i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente;

esprime nulla osta

all'emissione del decreto di riconoscimento condizionato, ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, dello stabilimento di cui sopra per le attività specificate nella scheda di rilevazione (mod. A7), fatte salve eventuali autodichiarazioni false o mendaci.

Allega:

- istanza in bollo dell'impresa;
- n. 3 planimetrie dell'impianto;
- n. 1 copie della relazione tecnico-descrittiva;
- scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
- ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento;
- marca da bollo del valore corrente.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B2*Nulla-osta riconoscimento definitivo*

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

*Alla Regione siciliana,
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria*

OGGETTO: **Riconoscimento definitivo ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 per lo stabilimento della ditta**

Il dirigente del servizio

Visto il decreto n. del emesso da con il quale lo stabilimento sito nel comune di: via/piazza/c.da n. CAP è stato riconosciuto in via condizionata, ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, per le attività specificate nella scheda di rilevazione mod. A7, con attribuzione di approval number

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data dal dirigente veterinario dr./dr.ssa che attesta che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione per i sottoprodotti di origine animale vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

esprime nulla osta

all'emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, dello stabilimento di cui sopra per le attività specificate nel relativo decreto di riconoscimento condizionato.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B3*Nulla-osta voltura/estensione*

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

*Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria*

OGGETTO: **Voltura/estensione del riconoscimento di stabilimento già riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009.**

Il dirigente del servizio

Visto il decreto n. del emesso da con il quale lo stabilimento sito nel comune di: via/piazza/c.da n. CAP è stato riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 per le attività specificate nella scheda di rilevazione, con attribuzione di approval number

Vista l'istanza presentata dall'impresa alimentare prot. n. del finalizzata a:

(contrassegnare la casella interessata)

 voltura/subentro del riconoscimento;

estensione del riconoscimento per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;

Vista la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza;

Avviate le procedure di verifica dei requisiti autodichiarati secondo le modalità previste dalla legge;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data dal dirigente veterinario dr./dr.ssa che attesta che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa sui sottoprodotti di origine animale vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

esprime nulla osta

all'emissione del decreto relativo all'istanza dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.

Allega:

- istanza in bollo dell'impresa;
- scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
- n. 3 planimetrie e n. 1 relazione tecnico-descrittiva (solo in caso di estensione);
- ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento;
- marca da bollo del valore corrente.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B4*Comunicazione sospensione/cessazione*

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

*Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria*

OGGETTO: **Comunicazione ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 di sospensione temporanea / cessazione definitiva di attività.**

Relativamente allo stabilimento sito nel comune di:

..... prov.
via/piazza/c.da n. CAP
riconosciuto con approval number, gestito dalla impresa
che tratta sottoprodotti di origine animale
..... con sede nel comune
di: prov. via/piazza
n. CAP

SI COMUNICA

che a far data dal lo stabilimento:

 ha sospeso l'attività relativa alle seguenti produzioni:

- 1)
- 2)
- 3)

 ha cessato definitivamente l'attività relativa alle seguenti produzioni:

- 1)
- 2)
- 3)

 ha cessato definitivamente tutte le linee di produzione e pertanto richiede la revoca del provvedimento di riconoscimento
n. del

Documenti allegati:

- comunicazione in originale dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B5*Comunicazione variazioni strutturali*

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

*Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria*

OGGETTO: **Comunicazione ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 - variazioni strutturali.**

A seguito di comunicazione di variazione strutturale dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale

con sede nel comune di prov.
via/piazza/c.da n. CAP
relativamente allo stabilimento sito nel comune di
prov. via/piazza/c.da n. CAP
riconosciuto con approval number, e come da verbale
di sopralluogo effettuato in data dal dirigente veterina-
rio dr./dr.ssa che attesta che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa sui sottoprodotti di origine animale vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

SI COMUNICA

che lo stabilimento di cui sopra è stato soggetto a variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Documenti allegati:

- comunicazione in originale dell'impresa che tratta sottoprodotti di origine animale con relativi allegati;
- n. 3 copie della planimetria;
- n. 1 copia relazione tecnico-descrittiva.

Mod. B6*Comunicazione variazioni ragione sociale/denominazione/sede legale*

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

*Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
DASOE Servizio 8 - Sanità veterinaria*

OGGETTO: **Comunicazione ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 - variazione ragione sociale/denominazione/sede legale dell'impresa.**

Relativamente allo stabilimento sito nel comune di:
prov. via/piazza/contrada n.
CAP riconosciuto con approval number

SI TRASMETTE

ai fini della presa d'atto, la comunicazione (in mod. A6) in oggetto relativa all'impresa responsabile dello stabilimento.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

Allo Sportello unico attività produttive
del comune diOGGETTO: **Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 1069/2009.**Il sottoscritto in qualità di della ditta
con sede legale nel comune di (prov.) CAP via
n. C.F./partita IVA n. tel. fax e-mail

Notifica ai fini della registrazione

prevista ai sensi dell'articolo 23, del regolamento CE n. 1069/2009 che il proprio impianto sito nel comune di,
(prov.) CAP via, n., è destinato allo svolgimento della seguente attività:

Sez.	Settore	Categoria	Attività	Prodotti
V	<input type="checkbox"/> Olechimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Olechimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
IX	<input type="checkbox"/> Lavorazione di SOA o prodotti derivati per scopi diversi dalla alimentazione animale	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Tassidermia <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia)
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/Didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche <input type="checkbox"/> Animali Giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne, piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Altri soa non trasformati
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (art. 23)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali Giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione di cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione di dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione di diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione di prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione di cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione di dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione di diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali <input type="checkbox"/> Produzione di medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione di prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività	

A tal fine allega:

a) Planimetria in n. 2 copie dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei servizi igienici, rete idrica e scarichi, e lo sviluppo delle linee di produzione, datata e firmata da tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;

b) Relazione tecnico-descrittiva in n. 2 copie dei locali degli impianti, delle attrezzature e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;

c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al mod. A8;

d) Autodichiarazione comunicazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 secondo il modello scaricabile dal sito www.prefettura.it;

e) Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Altresi, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

a) che sono rispettati i pertinenti requisiti di cui ai regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011;

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Mod. C2

Registrazione impianto

Logo A.S.P. - Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Prot. n.

Allo Sportello unico attività produttive
del comune di

OGGETTO: Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 1069/2009.

Il sottoscritto in qualità di della ditta
con sede legale nel comune di, (prov.) CAP via
n. C.F./partita IVA n. tel. fax e-mail

Notifica ai fini della registrazione

prevista ai sensi dell'articolo 23, del regolamento CE n. 1069/2009 le attività di trasporto di sottoprodotti di origine animale (SOA) con sede operativa sita in contrada/via comune di ed a tal fine

DICHIARA CHE

A) la ditta utilizza per trasporto dei SOA i veicoli e/o contenitori per i quali targhe, modelli, caratteristiche, dimensioni e relative categorie di SOA trasportati sono riportati negli elenchi sottoriportati;

Elenco automezzi

N.	Tipo (automezzo, rimorchio, semirimorchio)	Targa	Categoria SOA	Codice di identificazione A.S.P. (riservato al SIAPZ)
1				
2				
3				
4				
5				

Elenco contenitori

Caratteristiche (scarrabile, contenitore, cisterna)	Capacità	Categoria SOA	Numero contenitori	Codice di identificazione A.S.P. (riservato al SIAPZ)

B) il rimessaggio dei veicoli o contenitori avviene presso

C) il registro di carico e scarico previsto dall'art. 22 del regolamento CE n. 1069/09 ed i documenti commerciali di trasporto sono conservati presso

D) le operazioni di lavaggio e disinfezione vengono effettuate presso:

Dichiarazioni

Il sottoscritto/a dichiara:

che sono rispettati i pertinenti requisiti di cui ai regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011;

che intende avvalersi della deroga per il trasporto sul medesimo mezzo, in tempi diversi, di sottoprodotti di origine animale di differenti categorie pertanto richiede targhe identificative differenti per i mezzi così come indicato nell'allegato elenco;

- che intende avvalersi della deroga per il trasporto sul medesimo mezzo, contemporaneamente, ma in contenitori separati di sottoprodotti di origine animale di differenti categorie pertanto con la presente richiede specifico nulla osta;
- che l'attività opera, per quanto applicabili, nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi;
- che si impegna a comunicare variazioni rispetto a quanto dichiarato compresa la cessazione dell'attività;
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività;
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente notifica.

Data

Firma

Documentazione da allegare:

- fotocopia carta di circolazione e/o dei contenitori utilizzati con caratteristiche e capacità e relative categorie di SOA che si intendono trasportare;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente;
- autocertificazione circa l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale o titolare della ditta.

Mod. D

Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di categoria ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009

Speditore Nome n. CE		DDT n. del	
Indirizzo		Mezzo di trasporto Targa automezzo	
Destinatario Nome n. CE		Trasportatore Nome n. CE	
Indirizzo		Indirizzo	
Luogo di origine Nome n. CE		Luogo di destinazione Nome n. CE	
Indirizzo		Indirizzo Tipologia impianto:	
Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			Numero di colli
N. identificativo del contenitore			
Descrizione della merce			
Identificazione della merce		Categoria	Quantità
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): Metodo (all. IV regolamento UE n. 142/11)			
Specie animale: Rif. art. 10 regolamento CE n. 1069/2009 lett.			
(Per materiali e prod. derivati destinati all'alimentazione animale)			
N. identificazione/i individuale/i del/i capo/i:			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine		Firma del trasportatore	
Firma del veterinario ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i e ii)			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuto il alle ore			
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione			

Mod. E

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI
Regolamento CE n. 1069/2009*Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione*

Avvenuto presso lo stabilimento della ditta (denominazione, indirizzo e numero di riconoscimento)

Il gestore dello stabilimento dichiara che

l'automezzo (targato)

o

il contenitore (identificato)

È stato lavato e disinfettato

in data

alle ore

(2014.2.36)118

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusanse Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

